

Assemblea Regionale Siciliana

CCLXXXI. SEDUTA

GIOVEDÌ 22 GIUGNO 1950

Presidenza del Presidente CIPOLLA

INDICE

	Pag.
Congedo	3871
Disegno di legge: « Stato giuridico ed ordinamento gerarchico degli impiegati regionali ». (74) (Seguito della discussione):	
PRESIDENTE	3876, 3877, 3879, 3880, 3881, 3883, 3886, 3887 3889, 3890, 3891, 3892, 3893, 3894, 3895, 3896
DI MARTINO	3877
CACOPARDO, <i>Presidente della Commissione e relatore</i>	3877, 3878, 3879, 3880, 3881, 3882, 3883, 3885 3889, 3891, 3892, 3893, 3894, 3896
LA LOGGIA, <i>Assessore alle finanze</i>	3877, 3879 3881, 3882, 3883, 3887, 3891, 3892, 3893, 3894, 3895
STARRABBA DI GIARDINELLI	3880
D'ANTONI	3881
ALESSI	3882
BOSCO	3883, 3894
STABILE	3883
MONTALBANO	3884
SEMINARA	3889, 3890
ADAMO DOMENICO	3891, 3896
SAPIENZA	3891, 3894
Interrogazioni (Svolgimento):	
PRESIDENTE	3871, 3874
MILAZZO, <i>Assessore all'agricoltura ed alle foreste</i>	3871, 3874
COLOSI	3873
VERDUCCI PAOLA, <i>Assessore delegato ai trasporti ed alle comunicazioni</i>	3874
D'ANTONI	3875
CACOPARDO	3876
Nomina di un deputato Questore (Rinvio):	
RUSSO	3876
PRESIDENTE	3876
Sui lavori dell'Assemblea:	
ALESSI	3896
PRESIDENTE	3896

La seduta è aperta alle ore 17,30.

D'AGATA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. L'onorevole Majorana ha chiesto un congedo per giorni 4, a decorrere da oggi 22 giugno. Se non si fanno obiezioni, questo congedo s'intende accordato.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Per assenza del Presidente della Regione e dell'Assessore alle finanze è rinviato lo svolgimento delle seguenti interrogazioni: numeri 703 e 732 dell'onorevole Adamo Domenico; numero 786 dell'onorevole Russo; numero 841 dell'onorevole Landolina; numero 878 dell'onorevole Taormina; numero 973 dell'onorevole D'Agata; numeri 985 e 986 degli onorevoli Cuffaro e Bosco.

Segue l'interrogazione numero 1004 degli onorevoli Colosi, Potenza e Mondello all'Assessore all'agricoltura ed alle foreste, sui criteri di appalto dei lavori relativi alla sistemazione idraulico-forestale del bacino dell'An-cipa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Milazzo, Assessore all'agricoltura ed alle foreste, per rispondere a questa interrogazione.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Mi riesce gradito rispondere agli onorevoli interroganti, giacchè mi si dà occasione di sottolineare all'Assemblea la sollecitudine con cui l'Assessorato, nell'ambito della programmazione dell'E. R. P., ha agito

per salvaguardare il bacino dell'Ancipa anche per quanto avrebbe dovuto essere fatto a cura e a spese dell'E.S.E.. Infatti lo stanziamento di 200 milioni per la difesa dello Ancipa doveva, in effetti, gravare sull'E.S.E., che è il maggiore ente interessato.

Ciò premesso, rispondo a quanto è oggetto dell'interrogazione.

L'articolo 66 del regio decreto 16 maggio 1926, numero 1126, che approva il regolamento per l'applicazione del regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3267, relativo al riordinamento ed alla riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani, prevede che i lavori, cui deve provvedere direttamente l'Amministrazione forestale, sono di regola eseguiti in economia, con le norme del capo IV del regolamento 25 maggio 1895, numero 350, sulla contabilità e collaudazione di lavori di competenza del Ministero dei lavori pubblici. Ai sensi dello articolo 67 del regolamento 25 maggio 1895, numero 350, i lavori in economia si possono eseguire per cottimo ed in tal caso l'ufficio stabilisce accordi con persone di fiducia tanto per i lavori che per le somministrazioni.

Per la sistemazione idraulico-forestale del Simeto l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Messina dispose, non appena il progetto ebbe parere favorevole dai competenti organi tecnici, l'esecuzione dei lavori in parte mediante cottimi fiduciari con diverse ditte (dividendo quelli di rimboschimento da quelli riguardanti opere murarie) e in parte in amministrazione diretta. I lavori di muratura non potevano essere eseguiti direttamente, ma per cottimi, come è tassativamente disposto dalla circolare ministeriale numero 18147 del 19 febbraio 1942, e confermata con lettera 8 settembre 1949, numero 28338, e 19 ottobre 1949 della Direzione generale delle foreste.

Prima di affidare il cottimo fiduciario, lo Ispettorato ripartimentale delle foreste di Messina, allo scopo di avere la massima garanzia, svolse trattative preliminari con le ditte Travaglianti Faustino, ingegnere Miuccio Umberto, Ferrari Naborre ed ingegnere Rosario Ziino. Le prime due ditte declinarono lo invito, essendo impegnate in altre attività ed anche per la rilevante attrezzatura tecnica e finanziaria che il lavoro avrebbe richiesto. L'impresa Miuccio offrì prezzi più alti della impresa Ziino, di modo che il lotto di opere rimase assegnato al migliore offerente cioè

alla impresa Ziino. L'atto di cottimo fu stipulato in data 25 maggio 1950.

La ditta Ziino, da accertamenti effettuati, risulta iscritta all'albo delle ditte del Genio civile di Messina del 23 novembre 1936 e l'unico proprietario e titolare della ditta è l'ingegnere Rosario Ziino fu Alfio. Per quanto si attiene alle asserzioni degli onorevoli interroganti, che tutte le briglie (una settantina) sarebbero state sfondate e fatte crollare dalle acque, è opportuno precisare che i lavori furono iniziati il 1° ottobre 1949 e che il 22 ottobre dello stesso anno un violento temporale si abbatteva sulla zona dei lavori. A causa del terreno privo di vegetazione, la acqua, non trattenuta, si convogliava nei vari torrenti e precipitava a valle con inaudita violenza. Nella zona ove erano in corso i lavori si ebbero, alle opere non allestite, danni consistenti in riempimenti di scavi di fondazione e demolizione parziale di murature a secco in briglie, di cui non era stata ultimata la costruzione e quindi prive delle piastre di coronamento.

Nessuna briglia completata ha subito danni nonostante l'eccezionale violenza dell'uragano e l'enorme quantità di materiale trasportato dalle acque, che produssero danni anche ai terreni circostanti. Nel mese di aprile 1950 una commissione di tecnici si è recata sul posto per accertare le qualità dei lavori e la loro rispondenza alle buone regole dell'arte e dopo una visita accurata ha redatto, nel maggio 1950, un apposito verbale, il quale constataba l'ottima esecuzione dei lavori in questione.

Comunque, i lavori in parola, a norma di legge, dovranno essere collaudati ed in quella sede saranno accertate eventuali manchevolezze di esecuzione e, se del caso, applicate le relative sanzioni, a tutela degli interessi regionali.

L'interrogazione ha un carattere indiscutibilmente molto delicato, ragion per cui a tutte queste informazioni, a questi dati ed a questi richiami è necessario aggiungerne qualche altro specifico.

Nel 1949 con le prime piogge si sono verificati dei danni; ma ciò è comprensibile, se si tiene conto che le opere non erano complete.

Poichè abbiamo detto che il Corpo forestale ha la facoltà di dare queste concessioni, è bene precisare i prezzi che sono stati offerti dalle due ditte rimaste in gara: la ditta

Meucci e la ditta Ziino. La ditta Meucci offriva lire 3.500 per il vespaio con pietrame, lire 6.200 per le gabbionate, lire 850 per i muretti a secco, lire 700 per gli scavi, lire 7.000 per i muri in pietrame; la ditta Ziino, invece, lire 3.350 per il vespaio con pietrame, lire 6.200 per le gabbionate, lire 800 per i muretti a secco, lire 700 per gli scavi, lire 6.500 per i muri in pietrame; nel complesso, per tutte le voci si raggiungeva un totale dei prezzi unitari di lire 47.950 per la ditta Meucci e di lire 45.350 per la ditta Ziino. I prezzi offerti dalla ditta Ziino risultarono, quindi, del 6,77 per cento inferiori a quelli offerti dalla ditta Meucci. In seguito a richiesta, la ditta Ziino ha ancora ribassati del 2,90 per cento i prezzi di contratto. Potrei portare a vostra conoscenza la relativa documentazione, ma credo di avere esaurientemente risposto alla richiesta dell'onorevole interrogante.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Colosi, per dichiarare se è soddisfatto.

COLOSI. Prevedevo la risposta dell'onorevole Assessore all'agricoltura e cioè che, praticamente, tutto va bene e che tutto è andato bene, sia per quanto riguarda la concessione dei lavori sia per quanto riguarda l'esecuzione dei lavori stessi. Però, dalla risposta data dall'onorevole Assessore all'agricoltura risulta che egli ha delle perplessità.

Egli ha ammesso che risponde a verità quanto è stato denunziato, e cioè che le opere costruite sono state spazzate via dalle prime acque, ma per accadere ciò le opere, tecnicamente, non dovevano essere state eseguite bene. L'onorevole Assessore ha ammesso, inoltre, che la ditta, che ha avuto concessi i lavori, pur attenendosi alle norme di legge, ha offerto un ribasso molto rilevante rispetto alle altre ditte, e che il titolare della ditta è soltanto l'ingegnere Rosario Ziino.

Il giornale catanese *La Sicilia*, del 4 giugno scorso, pubblica un lungo articolo, con fotografie, in merito a questi lavori, dal titolo « Errori che non dovrebbero ripetersi ». In esso si parla del modo come sono state costruite e sono state portate via dalle prime acque le briglie del bacino dell'Ancipa. Da informazioni prese sul luogo si è potuto constatare che tecnicamente la costruzione delle briglie presentava dei difetti tali che ci si poteva logicamente attendere che

alle prime acque, sarebbero state scalzate e portate via. Di chi è la responsabilità? Non può passare sotto silenzio questo danno. La responsabilità è dell'ente che dirige questi lavori e della ditta che li ha eseguiti. I fatti dimostrano che la direzione è stata assente, e che la ditta è stata lasciata completamente libera di fare e disfare a suo piacimento: perché, se la direzione avesse esercitato effettivamente un controllo, alle prime acque le briglie non sarebbero state distrutte, con enorme danno per l'economia siciliana. Non è detto che, poichè le somme impiegate sono state prelevate dal fondo E.R.P., non debbano essere impiegate bene.

Un altro interrogativo bisogna porsi. I lavori alla ditta Ziino sono stati concessi attenendosi alle disposizioni di legge? C'è un dubbio. L'impresa Ziino (non è una ditta) non è costituita semplicemente dall'ingegnere Ziino, ma anche da altre persone e sembra anche dal senatore Ziino, ex Assessore all'industria ed al commercio del Governo regionale, ora senatore e sottosegretario all'industria ed al commercio.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste.* Questa è un'affermazione gratuita.

COLOSI. Tanto gratuita che il lavoro è stato concesso a questa impresa e, per giustificare che la concessione è avvenuta legalmente, i prezzi sono stati ribassati così come ha accennato l'Assessore stesso. Si tratta di sapere utilizzare i fondi E.R.P. e di non disperderli con le prime acque; bisognerà evitare che si ripetano assegnazioni di lavoro a persone interessate. Questo è il punto.

COLAJANNI POMPEO. I fatti parlano!

COLOSI. Non so se i lavori sono stati concessi dietro interferenze del fratello senatore ed ex Assessore all'industria ed al commercio del Governo regionale; non so se vi siano state, da parte del fratello del direttore della impresa, delle pressioni presso gli organi competenti, per ottenere la concessione di questi lavori a danno dei cittadini siciliani e con il risultato che abbiamo letto sui giornali, cioè che tutto è andato distrutto dalle acque. A questo avrebbe dovuto rispondere l'onorevole Assessore.

In conclusione i lavori non sono stati eseguiti a regola d'arte, la direzione dei lavori è stata carente, e c'è il dubbio che i lavori siano stati concessi all'impresa Ziino per sol-

lecitazioni di persone interessate; pertanto, non posso dichiararmi soddisfatto.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Respingo l'insinuazione sia nei riguardi delle persone sia nei riguardi dello Ispettore forestale, tanto benemerito. Ella, che è ingegnere, sa che lavori di questo genere, quando non sono ultimati, alle prime piogge possono subire danni.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione numero 1002, dell'onorevole D'Antoni all'onorevole Assessore delegato ai trasporti ed alle comunicazioni, circa il rinnovo della gestione dell'autolinea Trapani - Spiaggia San Giuliano, alla S.A.S.T..

Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore delegato ai trasporti ed alle comunicazioni, per rispondere a questa interrogazione.

VERDUCCI PAOLA, *Assessore delegato ai trasporti ed alle comunicazioni*. Nel gennaio del 1949 l'Azienda siciliana trasporti, che da tempo gestisce anche servizi nella provincia di Trapani, e tra questi il servizio Paparella-Trapani, chiese di potere gestire l'autolinea Trapani-Spiaggia S. Giuliano. L'Ispettorato della motorizzazione, a seguito di questa richiesta, interpellò la S.A.S.T. che si riteneva avesse diritto a questo servizio, essendo la concessionaria dei servizi urbani della città di Trapani. La S.A.S.T. rispose che non intendeva perdere la priorità relativa a quel suo diritto, ma che, data la brevità del tempo ad essa concesso per istituire il servizio stesso, non era in grado, in quell'anno, di istituirlo. L'Ispettorato della motorizzazione propose, quindi, all'Assessorato la concessione, in via del tutto provvisoria, della linea all'Azienda siciliana trasporti. L'Assessorato autorizzò questa concessione e l'A.S.T. esercitò la linea lodevolmente e con soddisfazione piena di tutti i cittadini.

Successivamente sia l'A.S.T. che la S.A.S.T. chiesero la concessione per l'anno 1950. Lo Ispettorato della motorizzazione istruì la pratica e, ritenendo che la linea Trapani-San Giuliano si svolgesse in zone urbane, attribuì la concessione all'A.S.T. sia perchè questa società è la concessionaria dei servizi urbani della città di Trapani sia perchè la finalità del servizio è quella di trasportare i cittadini trapanesi al mare. D'altra parte, la A.S.T., che aveva ricevuto la concessione in linea del tutto provvisoria, forse per distra-

zione del proprio personale, non fece presente, in quella occasione, nè all'Assessorato nè all'Ispettorato della motorizzazione, che la spiaggia di S. Giuliano non è situata nel territorio di Trapani, ma in territorio extra-urbano, e precisamente nel territorio di Erice.

L'A.S.T., peraltro, non si fece rappresentare alla Conferenza del gran turismo e, pertanto, venne confermato di aggiudicare la concessione alla S.A.S.T..

Successivamente, l'Assessorato, essendo venuto a conoscenza che la spiaggia di San Giuliano fa parte del territorio di Erice, proprio per la documentazione prodotta dall'A.S.T., ha chiesto all'Ispettorato della motorizzazione di istruire nuovamente la pratica in base a questi dati di fatto. L'Ispettorato della motorizzazione, poichè ritiene che la finalità del servizio è quella di servire i cittadini di Trapani, insiste che la concessione debba essere data non all'A.S.T. ma alla S.A.S.T.. Ora, considerato che lo scorso anno l'A.S.T. ha accettato di gestire questa linea in via del tutto provvisoria, senza fare rilevare che la S.A.S.T. non aveva alcun diritto di priorità da vantare perchè si tratta di linea extra-urbana e considerato, d'altra parte, che, per dichiarazione precisa dello Ispettorato della motorizzazione, la linea, data la sua finalità, spetta alla S.A.S.T., lo Assessorato è venuto nella determinazione di concedere, in via del tutto provvisoria, di 15 giorni in 15 giorni la linea all'A.S.T., inviando frattanto la pratica al Consiglio di giustizia amministrativa per un preciso parere.

In questo modo, mentre si attende la decisione del Consiglio di giustizia amministrativa, vengono soddisfatte le richieste dei cittadini, i quali desiderano andare al mare. All'A.S.T., intanto, è stata concessa la linea Paceco-Lido di S. Giuliano, senza porre alcun divieto di servizio fra Trapani ed Erice, divieto che, però, sarà posto al momento in cui il Consiglio di giustizia amministrativa ci darà il suo parere, che sarà opportunamente vagliato.

STABILE. Le ragioni addotte dall'Ispettorato della motorizzazione non sono per niente valide perchè allora tutte le linee di trasporto trapanesi dovrebbero essere concesse all'A. S. T..

L'A.S.T. ha guadagnato bene l'anno scorso e quest'anno non guadagna.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole D'Antoni, per dichiarare se è soddisfatto.

D'ANTONI. Mi è noto l'interessamento dell'Assessore per una soluzione rapida della questione, ma devo rilevare che, nonostante il suo intervento autorevole, non si è venuti ad una soluzione utile per l'A.S.T.. Devo aggiungere che nelle sue dichiarazioni vi è qualche cosa di inesatto, in quanto si vuole attribuire all'A.S.T. la responsabilità di non aver denunciato tempestivamente che la spiaggia di S. Giuliano non è compresa nel territorio della città di Trapani. Al riguardo devo far notare che la geografia non è una opinione, ma è un dato certo e, soprattutto, lo Ispettorato della motorizzazione, per sua specifica competenza, dovrebbe conoscere il territorio di ogni comune.

Comunque, è una ingenuità ritenere che l'Ispettorato della motorizzazione non sappia che quella spiaggia non appartiene al territorio di Trapani.

VERDUCCI PAOLA, *Assessore delegato ai trasporti ed alle comunicazioni.* Non mi sono spiegata.

D'ANTONI. Mi domando che cosa deve conoscere l'Ispettorato della motorizzazione, se ignora l'esatta ubicazione delle singole località dei vari comuni.

VERDUCCI PAOLA, *Assessore delegato ai trasporti ed alle comunicazioni.* Non solamente su questo vertevano le divergenze, bensì anche sulle finalità della linea.

D'ANTONI. L'A.S.T. non aveva obbligo di rendersi parte diligente per far conoscere agli uffici competenti che la spiaggia di San Giuliano si trova in territorio di Erice. E' un fatto obiettivo, certo, che deve essere a conoscenza degli uffici competenti, tanto certo che la S.A.S.T. non ha nessun diritto da vantare per la concessione di questa linea. La S.A.S.T. ha una convenzione col Comune di Trapani per una linea urbana.

Proprio a questo proposito, voglio ricordare che io ho sempre insistito sulla revisione del territorio del Comune di Trapani. Dentro la stessa città di Trapani abbiamo territori che appartengono al Comune di Paceco ed al Comune di Erice. E' vero che queste sono questioni grosse che non vogliamo risolvere e che, invece, dovremmo risolvere, prima di

creare nuovi comuni, lasciando le cose più importanti nelle gravi condizioni in cui si trovano.

Torniamo al nostro argomento. La S.A.S.T. non ha nessun diritto. Si dice che a Sorrento è stato deciso diversamente, e dalla dichiarazione dell'Ispettorato della motorizzazione risulta che, trattandosi di una linea urbana, doveva essere assegnata alla S.A.S.T..

Se fosse una linea urbana, l'argomento sarebbe accettabile; ma, siccome è una linea extra-urbana, e questo è certo e sorge dalla geografia, non c'è nessun diritto particolare per la S.A.S.T..

STABILE. La finalità che valore ha?

D'ANTONI. Da Trapani i trapanesi si spostano non solo verso la spiaggia di Erice, ma un pò dappertutto verso tutti i centri della provincia. Sarebbe strano che la concessione delle linee automobilistiche che partono da Trapani dovesse essere sottoposta, nientemeno, all'approvazione della S. A. S. T.. La S.A.S.T. gestisce i servizi per i trapanesi solo in città. I trapanesi, per andare fuori città, devono servirsi dei servizi che sono stati debitamente autorizzati.

Non è un argomento, è un arzigogolo che non può essere accettato da noi e neppure dall'onorevole Assessore. Gli uffici dell'Ispettorato della motorizzazione, per dare concretezza alla funzione dell'Assessorato — su cui insisto ed insisterò sempre — devono passare direttamente alle dipendenze dell'Assessorato,...

VERDUCCI PAOLA, *Assessore delegato ai trasporti ed alle comunicazioni.* Questa è una questione che sarà risolta dalla Commissione paritetica.

D'ANTONI. ...perchè soltanto così la volontà dell'Assessore si potrà decisamente e utilmente spiegare. Fino a quando ci sarà frattura fra l'Ispettorato della motorizzazione, che dipende da Roma, e l'Assessorato regionale, noi assisteremo a questo e ad altri inconvenienti, forse più gravi. La questione di cui oggi ci occupiamo è piccola cosa. Dichiaro, quindi, che sono soddisfatto dell'iniziativa dell'Assessorato, ma che non lo sono dall'atteggiamento dell'Ispettorato della motorizzazione, e faccio voti che presto l'Ispettorato della motorizzazione passi alle dipendenze dell'Assessorato. Comunque, io voglio dare una sola preghiera all'Assessore: la sta-

gione balneare è cominciata e la S.A.S.T. non ha ancora nessun mezzo a Trapani per disimpegnare questo servizio.

VERDUCCI PAOLA, *Assessore delegato ai trasporti ed alle comunicazioni*. Ho già comunicato di aver dato disposizioni, affinché la concessione, in linea provvisoria, venga affidata all' A. S. T..

D'ANTONI. Anche per Trapani?

VERDUCCI PAOLA, *Assessore delegato ai trasporti ed alle comunicazioni*. Per Trapani, e subito...

D'ANTONI. Questa era la mia preghiera.

VERDUCCI PAOLA, *Assessore delegato ai trasporti ed alle comunicazioni*. ... in attesa del parere. L'errore dell'A.S.T. è stato di aver inviato lo scorso anno una lunga lettera, con la quale si dichiarava disposta ad accettare, solamente per quell'anno e in via provvisoria, la linea. In fondo è stata l'A.S.T. che ha compromesso le cose.

D'ANTONI. L'anno scorso si trasportarono 37.792 passeggeri senza nessun incidente

Allora, con soddisfazione del pubblico, si pagava per il biglietto il prezzo modico di 15 lire. Favoriamo l'A.S.T. che è l'organo nostro, che rende buoni servizi alla Sicilia.

CACOPARDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CACOPARDO. Chiedo che lo svolgimento delle interrogazioni venga sospeso, per proseguire nella discussione degli altri argomenti all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti la richiesta dell'onorevole Cacopardo.

(E' approvata)

Rinvio della nomina di un deputato Questore.

RUSSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO. Chiedo che la nomina di un deputato Questore, iscritta al numero 3 dell'ordine del giorno di oggi, sia rinviata alla seduta di domani.

PRESIDENTE. Metto ai voti la richiesta dell'onorevole Russo.

(E' approvata)

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Stato giuridico ed ordinamento gerarchico degli impiegati regionali » (74).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Stato giuridico ed ordinamento gerarchico degli impiegati regionali. »

Ricordo che nella seduta precedente l'Assemblea ha approvato i primi 9 articoli del disegno di legge.

Do, pertanto, lettura dell'articolo 10:

Art .10.

(Consiglio di amministrazione)

« Il Consiglio di amministrazione è unico, ha sede presso la Presidenza della Regione ed esercita tutte le funzioni che le leggi vigenti sugli impiegati civili dello Stato attribuiscono ai consigli di amministrazione dei singoli ministeri.

Del Consiglio di amministrazione fanno parte:

a) Il Segretario generale della Presidenza della Regione;

b) I direttori regionali dei vari assessorati o, in caso di loro assenza o impedimento, i funzionari più elevati in grado che abbiano la direzione effettiva dei servizi;

c) Il Capo del personale dell'Assessorato competente per la materia da trattarsi.

Il Consiglio è presieduto dall'Assessore preposto all'Amministrazione interessata.

Un funzionario della Regione, avente grado non inferiore al IX, vi esercita le funzioni di segretario.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno i due terzi dei componenti.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Per i funzionari di grado superiore al V, le attribuzioni del Consiglio di amministrazione sono esercitate dalla Giunta regionale.»

Comunico che all'articolo sono stati proposti i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Starrabba di Giardinelli, Di Martino, Bianco, Seminara e Barbera Gioacchino:

sostituire all'articolo 10, il seguente: «Preso ciascuna amministrazione centrale della Regione ha sede un Consiglio di amministrazione che esercita tutte le funzioni che le leggi vigenti sugli impiegati civili dello Stato attribuiscono ai consigli di amministrazione delle corrispondenti amministrazioni dello Stato. « Il Consiglio di amministrazione è composto dai capi dei servizi ed è presieduto dall'Assessore preposto all'Amministrazione interessata.

« Esercita le funzioni di segretario un funzionario di gruppo A non inferiore al IX ».

— dall'onorevole Majorana:

sostituire, nel secondo comma, lettera b), alle parole: « dei servizi » le altre: « di un servizio »;

aggiungere, nel quarto comma, dopo le parole: « non inferiore al IX » le altre: « designato annualmente, insieme ad un supplente di pari grado, dal Presidente della Regione ».

Non essendo l'onorevole Majorana presente in Aula, i suoi emendamenti sono decaduti.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Martino, per dare ragione dell'emendamento sostitutivo da lui, pure sottoscritto.

DI MARTINO. Insisto sull'emendamento.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

CACOPARDO, *Presidente della Commissione e relatore*. Con questo emendamento si tende a creare un consiglio di amministrazione per ogni assessorato. Quindi è una questione di principio.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. No, tale consiglio è unico.

CACOPARDO, *Presidente della Commissione e relatore*. Questa è la proposta del Governo e della Commissione. L'emendamento, invece, propone un consiglio di amministrazione per ogni assessorato.

PRESIDENTE. Il Governo esprima il suo parere.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Gli onorevoli colleghi ricorderanno che in occasione della discussione generale di questo disegno di legge ebbi a prospettare qualche mia perplessità circa il sistema adottato dalla Commissione di istituire un consiglio di amministrazione unico per tutte le am-

ministrazioni regionali. Le mie perplessità traggono origine dal fatto che nel consiglio di amministrazione, così come è congegnato nel testo della Commissione, il funzionario verrebbe ad essere valutato, nello adempimento della sua carriera, da persone in maggior parte estranee alla sua amministrazione e, quindi, da persone che possono conoscerlo, ma possono anche non avere avuto quella valutazione diretta della sua attività che soltanto può avere chi gli è stato vicino nell'amministrazione presso cui ha prestato servizio. Gli altri lo conosceranno teoricamente, vale a dire in base alle note inserite nella sua cartella personale. D'altra parte è chiaro che il ruolo può anche essere unico, come ruolo centrale e periferico, nell'ambito della stessa amministrazione, tuttavia nell'ambito della stessa ci possono essere ruoli di varia natura (tecnici, amministrativi, etc.) il che ha maggiore rilievo nelle amministrazioni di carattere tecnico.

Io ritengo che, istituendo un unico consiglio di amministrazione, faremmo una cosa non rispondente non solo agli interessi dei funzionari, ma neanche a quelle esigenze di rispetto dei diritti dei funzionari statali, dei quali ieri ci preoccupavamo nell'ipotesi che questi volessero optare per la Regione. Sarebbe, quindi, preferibile istituire un consiglio di amministrazione per ogni ramo dell'Amministrazione regionale; in quanto, senza apportare nè un aggravio di spese nè complicazioni di carattere burocratico, si curerebbe una migliore valutazione degli impiegati anche in riferimento, come ho già detto, allo eventuale passaggio di funzionari statali alla Amministrazione regionale. Infatti essi si vedrebbero giudicati da un consiglio di amministrazione che ha le stesse basi di quello in campo nazionale. Pregherei, quindi, la Commissione di riesaminare il problema sotto questo aspetto e considerare l'opportunità di aderire a questo punto di vista.

CACOPARDO, *Presidente della Commissione e relatore*. Ma il Governo si era già manifestato d'accordo con la Commissione.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. E' vero, ma ulteriori riflessioni l'hanno indotto a mutare avviso.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CACOPARDO. *Presidente della Commissione e relatore.* Nel disegno di legge presentato dal Governo regionale era previsto un solo Consiglio di amministrazione e non uno per ogni ramo di amministrazione. La Commissione preoccupandosi proprio di quelle osservazioni che sono state testè fatte dall'onorevole La Loggia, ha creduto di introdurre elementi tali da offrire al personale tutte le garanzie attraverso un Consiglio d'amministrazione unico concepito in modo identico a quello proposto dal disegno di legge del Governo.

Non posso non essere d'accordo sul concetto che, indubbiamente, l'ideale sarebbe poter istituire un Consiglio di amministrazione per ogni ramo dell'Amministrazione regionale. In uno scambio di idee tra il Governo e la Commissione, rivolto a definire i dettagli, furono, però, messi in evidenza gli inconvenienti di ambedue i sistemi: in conseguenza, il Governo ha accettato il testo della Commissione, il quale prevede, nel consiglio di amministrazione, il Segretario generale della Presidenza, che in questo ufficio ha la particolare mansione di coordinare i vari rami dell'Amministrazione, e una rappresentanza dei gradi periferici dell'Amministrazione stessa, eliminando con ciò l'inconveniente della legge dello Stato, in base alla quale il giudizio su qualsiasi funzionario è dato da giudicanti che non conoscono i giudicandi. La istituzione di diversi consigli di amministrazione richiederebbe, inoltre, tre direttori generali per ogni singolo ramo di amministrazione, al fine di dare al giudizio quel contenuto di autorità che un provvedimento del genere deve rappresentare. Ora la Regione non ha un numero così elevato di alti funzionari. Peraltro, secondo la proposta della Commissione, il Consiglio di amministrazione è presieduto, di volta in volta, dall'Assessore del ramo, al quale appartiene il funzionario, per cui il Consiglio di amministrazione deve dare il suo giudizio. Nel testo proposto dalla Commissione c'è, quindi, la garanzia di avere nel Consiglio il capo politico dell'amministrazione nella quale il funzionario presta servizio. Per maggiori dettagli leggerò il rapporto dei tecnici, i quali furono consultati appunto perchè ci convincessimo ancor meglio che la soluzione da noi presa in conformità di quella del Governo fosse migliore di quella suggerita in un secondo momento dal Governo stesso, in quanto gli inconvenienti

che presenta la soluzione della Commissione non sono così gravi come quelli dell'emendamento, sebbene possa apparentemente sembrare che quest'ultimo li elimini:

« Analogamente a quanto proposto dal Governo con il suo disegno di legge, la Commissione, tenuto conto dell'entità numerica del personale della Regione in confronto a quello dello Stato, ha affermato il principio dell'unicità del Consiglio di amministrazione, togliendo soltanto, nella composizione del Consiglio, il rappresentante dello Stato ed aggiungendo il Segretario generale della Presidenza della Regione.

« Allo scopo di mettere il Consiglio di amministrazione in condizione di potere giudicare con maggiore conoscenza del personale sottoposto al suo giudizio, la Commissione si era preoccupata di dare al Consiglio stesso una composizione mutevole nel senso, cioè, di affidare, di volta in volta, la Presidenza del Consiglio all'Assessore del ramo di amministrazione al quale appartenessero gli impiegati da promuovere e di chiamare a farne parte il Capo del personale dell'amministrazione stessa.

« Viceversa, con gli emendamenti proposti, si creerebbero, ad immagine e somiglianza di quanto praticato a Roma, tanti consigli di amministrazione per quante sono le amministrazioni della Regione senza tenere conto che l'Amministrazione dello Stato ha un numero di funzionari circa dieci volte maggiore di quelli che avrà la Regione.

« Altro inconveniente gravissimo che si verificherebbe, se si dovesse accettare l'emendamento proposto, sarebbe che tutto il personale della periferia dovrebbe essere giudicato da un Consiglio di amministrazione composto da tutti i capi-servizio, appartenenti solo ai ruoli centrali (e sarebbero solo la minima parte), i quali giudicherebbero non solo gli impiegati appartenenti al ruolo centrale, ma anche quelli appartenenti al ruolo periferico, che sono la stragrande maggioranza. In tal modo si ripeterebbe l'errore contenuto nell'articolo 11 della legge del 1923 sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato. Il funzionario da giudicare sarebbe conosciuto da tre componenti del Consiglio di amministrazione, mentre invece con la composizione del Consiglio di amministrazione, così come è previsto dalla legge dello Stato (e cioè composto da tutti i direttori generali che, nelle amministra-

« zioni a ruoli separati, appartengono tutti « ai ruoli centrali), quando si tratta di giudicare per le promozioni funzionari dei ruoli periferici, nessuno dei componenti del Consiglio di amministrazione conosce il funzionario da giudicare.

« Pertanto, la proposta della Commissione « circa la composizione del Consiglio appare « la più idonea. »

Ora io sottopongo, oltre alla considerazione di opportunità fatta dal Governo e dalla Commissione, anche il conforto del parere dei tecnici, i quali, giudicando sulla perplessità dello onorevole La Loggia, che fu anche nostra, risposero in questo senso.

La Commissione, confortata da questo giudizio, insiste nel testo.

ADAMO DOMENICO. Dopo questo chiarimento dato dal Presidente della Commissione, vorremmo sentire il Governo.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Ho manifestato già il mio punto di vista.

ADAMO DOMENICO. C'è un parere dei tecnici in materia.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Conoscevo già le dichiarazioni dei tecnici: non sono tali da indurmi a modificare la dichiarazione fatta poc'anzi.

CACOPARDO, *Presidente della Commissione e relatore*. E' agnostico il Governo, allora.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. No.

CACOPARDO, *Presidente della Commissione e relatore*. Non ho compreso la conclusione. Dice giustamente il collega Adamo che il Governo assunse prima un indirizzo, in quanto compilò un articolo conforme al criterio seguito dalla Commissione. Successivamente, in relazione all'emendamento, concluse ancora in senso favorevole al testo della Commissione. Oggi la manifesta perplessità del collega Adamo si traduce nella domanda: è il Governo favorevole all'emendamento o è contrario?

DI MARTINO. Il Governo ha detto precedentemente che è favorevole all'emendamento.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. A conclusione delle mie dichiarazioni io ho detto che accettavo l'emendamento. Ora debbo

ripetere che i chiarimenti dati dall'onorevole Cacopardo non mi inducono a modificare la mia precedente dichiarazione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento sostitutivo dell'onorevole Starrabba di Giardinelli ed altri, accettato dal Governo e respinto dalla Commissione.

(Dopo prova e controprova non è approvato)

Pongo, quindi, ai voti l'articolo 10 nel testo proposto dalla Commissione.

(E' approvato)

Art. 11.

(Consiglio di amministrazione per il personale subalterno)

« Presso le singole amministrazioni il Consiglio di amministrazione per il personale subalterno è composto dal Capo del personale, che lo presiede, e da due funzionari di grado non inferiore al VII, designati annualmente con decreto dell'Assessore competente.

Esercita le funzioni di segretario un funzionario di grado non inferiore al X. »

L'onorevole Majorana ha presentato il seguente emendamento:

aggiungere in fine all'articolo 11 le parole:
« designato annualmente, insieme ad un supplente di pari grado, dall'Assessore competente ».

Non essendo l'onorevole Majorana presente, tale emendamento è decaduto.

Pongo ai voti l'articolo 11.

(E' approvato)

Art. 12.

(Commissione di disciplina)

« La Commissione di disciplina è unica, ha sede presso la Presidenza della Regione ed esercita tutte le funzioni che le leggi vigenti sugli impiegati civili dello Stato attribuiscono alle commissioni di disciplina dei singoli ministeri.

La Commissione è costituita da tre funzionari di ruolo, di cui uno di grado non inferiore al IV, che la presiede, e due di grado non inferiore al VI, nominati annualmente con decreto del Presidente della Regione.

Se nessuno dei componenti della Commissione appartiene all'Amministrazione da cui dipende l'impiegato sottoposto al procedimento disciplinare, il componente meno anziano

sarà sostituito da un funzionario appartenente alla detta Amministrazione, di grado non inferiore al VI.

All'uopo, con decreto del Presidente della Regione, su proposta degli assessori competenti, sono nominati annualmente tanti funzionari di grado non inferiore al VI, quante sono le amministrazioni regionali.

Un funzionario di grado non inferiore al IX esercita le funzioni di segretario.

Per i funzionari di grado superiore al V, le attribuzioni della Commissione di disciplina sono esercitate dalla Giunta regionale.

I giudizi disciplinari sono promossi dagli assessori competenti ».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dall'onorevole Majorana:

aggiungere al quarto comma dopo le parole: « tanti funzionari » le altre: con altrettanti supplenti, tutti »

aggiungere all'ultimo comma le parole: « dal Presidente della Regione »;

— dagli onorevoli Starrabba di Giardinelli, Di Martino, Barbera Gioacchino, Bianco e Seminara:

sostituire al secondo comma il seguente: « La Commissione è costituita da tre funzionari di ruolo, di cui uno di grado non inferiore al V, che la presiede, e due di grado non inferiore al VI, nominati annualmente con decreto del Presidente della Regione »;

sopprimere il penultimo comma.

Non essendo presente l'onorevole Majorana i suoi emendamenti sono decaduti.

L'onorevole Starrabba di Giardinelli insiste nel suo emendamento? Mi sembra che vi sia una incongruenza perchè funzionari di grado superiore potrebbero essere giudicati da un funzionario di grado inferiore.

CACOPARDO, *Presidente della Commissione e relatore.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CACOPARDO, *Presidente della Commissione e relatore.* Il concetto originario era che lo sviluppo di carriera si fermasse al grado quinto; viceversa, nel concetto acquisito dalla legge, lo sviluppo di carriera va al di là del grado quinto. L'emendamento, quindi, poteva essere accettato, se lo sviluppo di carriera fosse stato quello previsto prima; ma, poiché così non è, cadremmo nella incongruenza

che un superiore debba essere giudicato da un inferiore.

PRESIDENTE. Onorevole Starrabba di Giardinelli, insiste nei suoi emendamenti?

STARRABBA DI GIARDINELLI. Anche a nome degli altri firmatari, ritiro gli emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo, allora, ai voti l'articolo 12.

(E' approvato)

Art. 13.

(Note di qualifica)

« Le note di qualifica sono regolate secondo l'articolo 12 del regio decreto 20 dicembre 1923, numero 2960, sostituendo il IV comma di detto articolo con il seguente: « Il giudizio complessivo è espresso con le qualifiche di: « ottimo »; « distinto »; « buono »; « mediocre »; « cattivo ». La qualifica, unitamente alle notizie di cui al secondo comma, sono comunicate, su apposito foglio, all'impiegato che vi appone la firma ».

CACOPARDO, *Presidente della Commissione e relatore.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CACOPARDO, *Presidente della Commissione e relatore.* Devo soltanto sottolineare che con questo articolo la Commissione ha inteso accogliere una vecchia aspirazione dei funzionari: quella di avere notificato non soltanto il giudizio finale che riguarda la propria carriera, ma anche le note in base alle quali il giudizio è formulato per mettere in condizione il funzionario di esercitare un controllo giurisdizionale sui motivi che eventualmente gli abbiano fatto negare l'avanzamento.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 13.

(E' approvato)

Art. 14.

(Assistenza, previdenza, altri benefici)

« Gli impiegati della Regione godono dei benefici assistenziali, previdenziali e di ogni altra natura corrisposti agli impiegati dello Stato ed in misura non inferiore. »

(E' approvato)

Art. 15.

(Agevolazioni e concessioni in materia di trasporti)

« La Regione garantisce al proprio personale le agevolazioni e concessioni in materia di trasporti di persone e cose, vigenti per le categorie ed i gradi corrispondenti delle amministrazioni dello Stato. »

L'onorevole Majorana ha presentato un emendamento soppressivo dell'articolo.

Non essendo presente l'onorevole Majorana, l'emendamento è decaduto.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Chiedo parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Naturalmente debbo richiamare l'attenzione su questo punto. Qui si pone l'esigenza di un onere finanziario che graverà sulla Regione perchè le Ferrovie dello Stato consentono le agevolazioni, ma dietro pagamento. E' bene che l'Assemblea, e soprattutto la Commissione per la finanza, lo tenga presente. Io non so se su questo punto sia stato udito il parere della Commissione per la finanza. Bisognerebbe valutare qual'è l'onere finanziario che consegue da questa disposizione e stabilire con quali mezzi vi si vorrà far fronte.

PRESIDENTE. Devo ricordare in proposito la disposizione precisa dello Statuto siciliano. Alla lettera q) dell'articolo 14 è detto così: « stato giuridico degli impiegati e funzionari della Regione, in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato ».

CACOPARDO, *Presidente della Commissione e relatore*. Siccome la riduzione ferroviaria l'abbiamo considerata un di più del trattamento economico, abbiamo pensato che fosse doveroso da parte della Regione prevederla.

D'ANTONI. Si tratta soltanto del personale degli assessorati o anche del personale periferico ?

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Di tutto il personale della Regione.

D'ANTONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANTONI. La questione merita particolare attenzione. Noi abbiamo un personale

proprio della Regione, quello degli uffici degli assessorati, e un personale degli uffici periferici, che appartiene allo Stato e che, per le norme di attuazione, passerà alle dipendenze della Regione. Io penso che si possa svolgere un'azione concreta presso il governo centrale affinchè questo personale continui ad usufruire di quei benefici di cui godeva prima, essendo alle dipendenze del Governo centrale.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. La mia osservazione non tende a far sì che venga negato un trattamento identico a quello dei funzionari dello Stato. Il mio intervento è di altra natura: tende a provocare su questo punto un giudizio della Commissione per la finanza. E' chiaro che noi andiamo incontro ad un onere finanziario particolare perchè si tratterà di una spesa specifica per assicurare questi vantaggi agli impiegati della Regione nel campo dei trasporti. Ecco perchè bisogna sentire il giudizio della Commissione per la finanza e sapere se questo disegno di legge è stato esaminato dalla medesima.

CACOPARDO, *Presidente della Commissione e relatore*. Nel caso particolare non si definisce un impegno finanziario. Si fissa un principio.

CALTABIANO. La questione è seria.

CACOPARDO, *Presidente della Commissione e relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CACOPARDO, *Presidente della Commissione e relatore*. Io ho affermato questo principio nel senso che la facilitazione di acquistare un biglietto ferroviario ad un prezzo diverso da quello pagato dal normale cittadino, è un vantaggio economico per il funzionario. Se noi partiamo dal principio che una determinata categoria ha goduto di questo beneficio, che nello stato economico dei funzionari è previsto questo privilegio, noi, a questo titolo, dobbiamo mantenerlo. Non è una iniziativa nuova che dà luogo ad un onere particolare per le finanze della Regione, in quanto queste assumono, in funzione di questo trasferimento di funzionari, un onere che era dell'amministrazione precedente. Il modo di regolare,

poi, la questione con le ferrovie dello Stato è un altro problema. Nè si può dire che per il funzionario statale si tratta di una partita di giro, perchè, se è vero che la singola amministrazione si grava dell'onere in rapporto alle ferrovie, è anche vero che si tratta soltanto di una impostazione di bilancio perchè sappiamo che, di fatto, questo impegno fra le varie amministrazioni non è rispettato, tanto che il bilancio delle ferrovie dello Stato è passivo. Comunque, da questo punto di vista, richiamo l'attenzione dell'onorevole Assessore alle finanze, se questa attenzione crede di dedicarmi, perchè, nel momento in cui con legge particolare sarà regolato il modo in cui i nostri funzionari debbono godere di questo trattamento di favore nei confronti delle Ferrovie dello Stato, faccia in maniera di far valere questi principî e di ridurre quanto più sia possibile l'onere del bilancio della Regione. Non c'è dubbio, secondo l'affermazione dell'onorevole D'Antoni, che c'è un onere che deve o restare a carico dell'amministrazione precedente o passare all'amministrazione seguente. E' una questione sulla quale, in questo momento, non interloquisco. Non si tratta di avere un parere della Commissione per la finanza, si tratta per il momento di stabilire il principio. In seguito, con un'apposita legge, si stabilirà su chi dovrà gravare l'onere.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Se si è d'accordo che le modalità concrete per assicurare questo diritto genericamente riconosciuto ai funzionari della Regione dovranno essere stabilite con una ulteriore legge di questa Assemblea, io ritiro la mia osservazione, perchè allora, in tale occasione, la Commissione per la finanza avviserà i mezzi opportuni per fare fronte agli oneri derivanti dalla affermazione di questo diritto.

Se, viceversa, riteniamo che la presente disposizione non abbia bisogno di altra legge, allora la mia osservazione resta. Ma, poichè mi è sembrato che il Presidente della Commissione stima che occorra un provvedimento di legge successivo per regolare l'attuazione di questo diritto, qui riconosciuto in linea astratta, credo che, restando chiara questa intenzione, si possa votare l'articolo.

Pertanto, se la Commissione è d'accordo, possiamo aggiungere all'articolo le parole: « con le modalità da stabilirsi con apposita legge ».

BOSCO. Ma c'è lo Statuto che lo stabilisce.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Onorevole Bosco, si tratta di stabilire come far fronte agli oneri finanziari.

CACOPARDO, *Presidente della Commissione e relatore*. Propongo, anche a nome della Commissione, il seguente emendamento: *aggiungere alla fine dell'articolo 15 le parole:* « con le modalità da stabilirsi con apposita legge ».

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Occorrerebbe un'ulteriore specificazione, e cioè che trattandosi di personale esclusivamente regionale, queste agevolazioni sono previste nell'ambito della Regione.

RUSSO. Ma questa è una menomazione.

ALESSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSI. Qui c'è una contraddizione. O si ritiene che il diritto alla riduzione della tariffa ferroviaria appartiene, come clausola, al contenuto economico del contratto d'impiego, e allora, se si vuole applicare lo Statuto nel senso che si è detto, la rete ferroviaria non è più quella isolana, ma quella nazionale; o si ritiene che non è un elemento di struttura economica del contratto d'impiego pubblico, ma è una concessione, ed allora è un altro argomento ed in tal caso lo Statuto non c'entra.

BORSELLINO CASTELLANA, *Assessore all'industria ed al commercio*. Tutto ciò sarà valutato quando si discuterà la legge concernente le modalità da seguire.

BOSCO. La cosa migliore è di non modificare l'articolo.

CACOPARDO, *Presidente della Commissione e relatore*. La Commissione insiste nel testo, con la modifica di cui all'emendamento testè presentato, perchè ha concretato questa norma considerando il beneficio del funzionario, costituito da quel certo numero di biglietti a riduzione, come integrazione del suo trattamento economico.

CALTABIANO. Quindi fa parte del contratto d'impiego ?

CACOPARDO, *Presidente della Commissione e relatore*. Sì, questo è stato il principio della Commissione; l'Assemblea è libera di esprimere il suo giudizio.

BOSCO. Qual'è il significato dell'emendamento aggiuntivo?

BORSELLINO CASTELLANA, *Assessore all'industria ed al commercio*. Dovremo valutare l'onere finanziario e fare, anche, un accordo con l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

BOSCO. Io desidero avere chiarito se le agevolazioni e concessioni saranno mantenute, abolite o limitate.

CACOPARDO, *Presidente della Commissione e relatore*. Posso spiegare il pensiero che ha originato la considerazione; ognuno poi interpreta ciò che legge. La precisazione riguarda una procedura di carattere finanziario amministrativo, che deve stabilire il modo con cui il funzionario della Regione può godere di quello speciale trattamento presso l'Amministrazione ferroviaria, il che lascia adito a precisare quel'è la convenzione e l'onere conseguente che la Regione assume.

BOSCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO. La mia preoccupazione è che l'emendamento aggiuntivo implichi una menomazione delle concessioni che gli impiegati dello Stato godono attualmente. Questa mia preoccupazione è anche quella dei maestri elementari, degli impiegati tutti, e vorrei essere rassicurato. A proposito dei maestri elementari, devo fare notare che, mentre prima avevano diritto a un numero limitato di biglietti a riduzione, ora non hanno più tale limite. Lo impiegato dello Stato ha il diritto ad avere la concessione su tutte le linee per sé e per tutta la famiglia. Se con l'emendamento aggiuntivo si vuol dire che verranno stipulati accordi fra la Regione e l'Amministrazione ferroviaria, va bene; ma se, invece, l'emendamento può significare che la concessione può essere ridotta, allora stimò che non debba essere approvato.

PRESIDENTE. Proporrei qualche cosa di concreto: accantonare per il momento questo articolo, in modo da studiare la questione più profondamente.

CACOPARDO, *Presidente della Commissione e relatore*. E' necessaria una legge che

regoli questi rapporti perchè bisogna accertare, caso per caso, quali sono i vantaggi. Quelli dati ai maestri elementari gravano per il momento sul Ministero della pubblica istruzione e bisogna sapere per quanto gravano.

BOSCO. I maestri elementari, quando furono equiparati agli impiegati dello Stato, ebbero lo stesso trattamento.

CACOPARDO, *Presidente della Commissione e relatore*. L'emendamento aggiuntivo concerne soltanto le modalità secondo le quali verrà stipulato l'accordo fra la Regione e le Ferrovie dello Stato. Resta fermo il principio che la Regione manterrà le agevolazioni e le concessioni.

BOSCO. Questo suo chiarimento risulterà nel resoconto stenografico, però non mi persuade.

CACOPARDO, *Presidente della Commissione e relatore*. Ella diventa interprete della legge nel momento in cui è formulata. Si convinca lei se la formulazione obiettiva di questo articolo corrisponde alle finalità che Ella vuole raggiungere e dica se è d'accordo o no. Se lei ritiene che le sue preoccupazioni abbiano ragione di essere, allora suggerisca una modifica.

PRESIDENTE. Non sarebbe meglio accantonare per il momento l'articolo?

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Accantonare, nel senso che si potrebbe votare l'articolo all'ultimo e nel frattempo fare questi accertamenti. Si può stabilire che per quanto riguarda le agevolazioni sarà provveduto con legge separata.

CACOPARDO, *Presidente della Commissione e relatore*. Noi siamo già agli ultimi articoli del disegno di legge e allo scorcio della sessione. Mi pare che questo articolo non pregiudichi nulla.

PRESIDENTE. La Commissione insiste sulla sua proposta?

STABILE. Che si voti l'articolo con l'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Pongo allora, innanzi tutto, ai voti l'articolo 15.

(E' approvato)

Pongo ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Cacopardo a nome della Commissione.

(E' approvato)

Pongo, infine, ai voti l'intero articolo 15, quale risulta dopo l'emendamento testè approvato.

(E' approvato)

Art. 16.

(Trattamento di quiescenza)

« La pensione ed il trattamento di quiescenza sono regolati secondo le norme concernenti gli impiegati civili dello Stato.

Presso la Regione è costituito un fondo speciale per le pensioni e gli assegni di quiescenza. »

(E' approvato)

Art. 17.

(Attribuzioni del Presidente della Regione, della Giunta regionale e degli assessori)

« Le funzioni che le leggi vigenti per gli impiegati dello Stato attribuiscono al Capo dello Stato, al Consiglio dei ministri ed ai ministri sono esercitate, per gli impiegati dipendenti dalla Regione, rispettivamente dal Presidente della Giunta regionale e dagli assessori. »

Propongo la seguente modifica di carattere formale:

sostituire alle parole: «rispettivamente dal Presidente della Giunta regionale e dagli assessori» *le altre:* «rispettivamente dal Presidente della Regione, dalla Giunta regionale e dagli assessori».

Pongo ai voti l'articolo 17, con la modifica formale da me suggerita.

(E' approvato)

Art. 18.

(Attribuzioni del Consiglio di giustizia amministrativa e della Corte dei conti)

« Le funzioni che le leggi vigenti per gli impiegati dello Stato attribuiscono al Consi-

glio di Stato ed alla Corte dei conti sono esercitate, per gli impiegati dipendenti dalla Regione, dal Consiglio di giustizia amministrativa e dalle sezioni della Corte dei conti, istituiti a norma dell'articolo 23 dello Statuto per la Regione siciliana. »

L'onorevole Majorana ha presentato il seguente emendamento:

aggiungere all'articolo 18 dopo le parole: « istituiti » *le altre:* « e regolati ».

Non essendo presente l'onorevole Majorana, l'emendamento è decaduto.

Pongo ai voti l'articolo 18.

(E' approvato)

Art. 19.

(Pubblicazioni nella Gazzetta della Regione)

« Gli atti, dei quali le leggi vigenti per gli impiegati dello Stato, dispongono la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica o nei bollettini dei ministeri, sono pubblicati, in quanto riguardano gli impiegati della Regione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione o nei bollettini dei singoli assessorati. »

(E' approvato)

MONTALBANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTALBANO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, a questo punto devo presentare, a norma dell'articolo 91 del regolamento, una domanda di sospensiva. La domanda è firmata da dieci deputati — gli onorevoli Ausiello, Adamo Ignazio, Potenza, Colosi, Mondello, Nicastro, Cuffaro, Omobono, Mare Gina e Montalbano — ed è così concepita: « I sottoscritti chiedono che si sospenda la discussione del disegno di legge e si dia mandato al Presidente della Regione di ottenere dal Governo centrale l'impegno a che siano accolte le proposte, contenute nell'articolo 1, relative al primo inquadramento del personale ».

CACOPARDO, *Presidente della Commissione e relatore.* Signor Presidente, prima che si deliberi faccia suonare i campanelli perchè su questa sospensiva è necessario intendersi.

MONTALBANO. Abbiamo ritenuto opportuno presentare questa richiesta di sospensiva perchè subito dopo, secondo il testo governativo, viene l'articolo 20 in cui è detto: « (Pas-

«saggio dai ruoli regionali a quelli statali e viceversa). E' consentito agli impiegati della Regione il passaggio dai ruoli regionali a quelli statali ed agli impiegati dello Stato il passaggio ai ruoli regionali.

« Il passaggio dai ruoli regionali a quelli statali sarà regolato a mezzo di accordi tra il Governo centrale e il Governo regionale ».

Francamente, a questo punto, ci aspettavamo di udire dal Governo, o almeno dall'onorevole Alessi quale componente della Commissione paritetica, qualche cosa circa questi accordi; se ci sono stati, se le trattative hanno sortito esito negativo o positivo. Purtroppo, non abbiamo udito nulla al riguardo. La prima Commissione, nell'esaminare l'articolo 20, ha constatato che quanto è contenuto in tale articolo deve essere previsto anche da una legge nazionale per potere avere attuazione. Ha pertanto soppresso dal testo governativo l'articolo 20 ed ha proposto, in calce al disegno di legge, alcuni articoli, da approvare, come: « Proposte per il primo inquadramento del personale dello Stato negli uffici della Regione siciliana ».

Evidentemente, noi possiamo fare soltanto delle proposte al riguardo. E' sempre necessaria una legge statale per convalidare quello che noi proponiamo al Parlamento nazionale.

Ritengo, quindi, che il motivo della nostra richiesta di sospensiva sia chiaro. Noi abbiamo interesse, perchè altrimenti l'autonomia non può funzionare, che la Regione abbia un personale proprio. Su questo nessun dubbio. Siamo completamente d'accordo con Caciopardo e con tutti gli altri che hanno insistito per l'approvazione immediata di questa legge. Siamo completamente d'accordo; però a me sembra che non basti, per garantire l'autonomia, che vi sia un personale qualsiasi della Regione siciliana; intendo dire che è pure necessario che il personale della Regione, proprio della Regione siciliana, abbia la coscienza autonomistica o, perlomeno, una coscienza che non sia antiautonomistica. Se le schiere degli impiegati regionali che faranno parte della Regione saranno antiautonomiste, evidentemente non avremo nessuna garanzia per la Regione, per la nostra autonomia. Quindi non basta dire puramente e semplicemente: è necessario che la Regione abbia i propri impiegati. Io affermo che è necessario che la Regione abbia degli impiegati che sappiano servire la Regione e l'autonomia e abbiano coscienza autonomistica.

VERDUCCI PAOLA. La legge servirà proprio a questo.

MONTALBANO. No, perchè, se questa legge non sarà per gli impiegati soddisfacente — e credo che non potrebbe non esserlo se non verrà approvato l'articolo 1 delle proposte fatte dalla Commissione — penso che forse la maggioranza degli impiegati statali passeranno con animo ostile alla Regione e assumeranno un atteggiamento di ostilità verso la medesima. E la cosa è tanto più grave in quanto sappiamo, purtroppo, che lo Stato intende insabbiare l'autonomia. Io non parlo del Governo centrale o del Governo regionale, parlo semplicemente dello Stato, e dico che lo Stato, perlomeno nell'attuale momento — e forse sempre — ha....

CACOPARDO, *Presidente della Commissione e relatore*, Anche su questo siamo di accordo.

MONTALBANO.e non può non avere, data la sua formazione, date le classi dirigenti, sia in campo nazionale che in campo regionale, una posizione antitetica a quella della Regione. Penso, quindi, che lo Stato favorirebbe questi impiegati antiautonomisti nella loro opera antiautonomista. Noi pensiamo che sia bene che questo problema sia risolto subito; perciò proponiamo che si dia incarico al Presidente della Regione, che del resto in questo momento si trova a Roma, di prendere contatti col Presidente del Consiglio dei ministri affinché, ritornato qui, in Assemblea, ci possa assicurare che il Governo nazionale, il Parlamento nazionale, sono disposti ad approvare questo articolo 1 delle proposte per il primo inquadramento del personale dello Stato negli uffici della Regione siciliana.

CACOPARDO, *Presidente della Commissione e relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CACOPARDO, *Presidente della Commissione e relatore*. L'onorevole Montalbano ha affermato concetti sui quali, in via di principio, siamo perfettamente d'accordo. Soltanto mi pare che la sospensiva, per quello che è l'obiettivo che vuole raggiungere il proponente, è, per usare una espressione del mio amico Germanà, controproducente. Ed è controproducente, anzitutto, perchè viene presentata nel momento in cui si discute una legge

regionale e poi si fa riferimento alle norme che costituiscono uno schema di indirizzo per il Governo regionale allo scopo di dire il nostro pensiero nel momento in cui questo ultimo andrà a concordare con lo Stato quelle clausole.

L'articolo 20 del testo governativo a cui si riferisce l'onorevole Montalbano, come egli stesso ha precisato, è stato soppresso in quanto concerneva materia che deve formare oggetto di una legislazione promiscua. Non che questa materia appartenga alla legislazione statale, ma deve essere frutto di accordo in sede di definizione, in sede di successione fra lo Stato che è il nostro autore o *de cuius* (come si dice in termini legali) e noi che siamo gli eredi. In questo caso particolare noi saremo, cioè, gli eredi di quel personale dello Stato, del quale è molto difficile stabilire il senso autonomistico o meno.

Questa indagine a cui ci vorrebbe portare l'onorevole Montalbano, per stabilire qual'è il funzionario autonomista e quale non lo è, potrebbe portare ad una sola conclusione; che dovremmo dire allo Stato: si impieghi altrove tutto il personale assuefatto ad una mentalità, ad un indirizzo, che è proprio del suo ufficio tecnico; noi assumiamo soltanto personale nuovo. Ora noi abbiamo sempre affermato il principio che questo non dobbiamo dirlo, in quanto, se esistono uffici attrezzati con determinato personale, è una esigenza tecnica che questo personale passi a fare parte del ruolo regionale. E allora dirò che, intanto, questa sospensiva è fuori luogo perchè noi stiamo ancora trattando la legge regionale. Quello che è lo stato giuridico che noi assegniamo a questo personale — quando passa e se passa — in rapporto a quello che è l'accordo con lo Stato, o quel margine di libertà di scelta, di opzione, che è in base a questo accordo, può essere definito in seguito; ma, comunque, quello che viene a rappresentare nel ruolo regionale questo funzionario, quale è il suo stato giuridico ed economico, noi dobbiamo stabilirlo fin da ora, perchè è la nostra legge che assicura al funzionario dello Stato la casa che andrà ad abitare. Quindi nella costruzione di questa casa, che è la legge regionale, noi vogliamo inserire anche questa norma.

Pertanto, spostata la questione che riguarda l'accordo normativo e le norme di attuazione, c'è ancora da definire, in questa sede, una parte della norma di quell'articolo 20 del

progetto governativo, che è contenuto in un articolo del progetto elaborato dalla Commissione, il quale va modificato, secondo la proposta della Commissione stessa, con un emendamento sostitutivo. Tale emendamento è stato formulato in seguito ad un chiarimento che si è avuto con il rappresentante del Governo, per cui si è concordato di sostituire al primo comma dell'articolo 20 del progetto della Commissione la seguente dizione: « I « posti di ruolo delle amministrazioni regionali vengono coperti con il personale di ruolo dello Stato che, all'atto della pubblicazione della presente legge, presta servizio presso gli uffici che, in base allo Statuto della Regione ed agli accordi fra il Governo centrale e quello regionale, appartengono all'ordinamento regionale.

« Detto personale è inquadrato nel ruolo della corrispondente amministrazione regionale nel medesimo gruppo e con la medesima anzianità del ruolo di provenienza. »

Con ciò la Regione ha inteso assicurare al personale statale, che viene immesso nel ruolo regionale, quel trattamento giuridico ed economico che godeva nel ruolo di provenienza. E' una precisazione in forma normativa, che noi abbiamo il dovere di fare, di un articolo dello Statuto. Non è, quindi, che l'assolvimento, da parte dell'Assemblea, del comando che ci viene dallo Statuto della Regione. Abbiamo avvertito questo dovere e, se non l'avessimo adempiuto, avremmo commesso un'omissione ed avremmo disobbedito ad un comando dello Statuto: stabilire e garantire il trattamento giuridico ed economico non soltanto al funzionario che entra a far parte del nostro ruolo per concorso o per altra via, ma anche a quel funzionario che per una ragione contingente passa alle dipendenze della Regione insieme al suo ufficio.

PRESIDENTE. Le devo ricordare che la discussione è aperta sulla richiesta di sospensiva.

CACOPARDO, *Presidente della Commissione e relatore*. Se la domanda di sospensiva è motivata, vuole che non risponda alla motivazione? Poichè si tratta di materia in cui è possibile fare confusione — come è avvenuto la volta scorsa — è necessario che chiarisca i dettagli. La sospensiva non può essere accolta anche perchè i funzionari dello Stato devono sapere che la Regione intende garantirli in tutto ciò che loro spetta in base al

servizio precedentemente prestato. Stimo poi che il parere dell'Assemblea, conseguente all'indirizzo fissato in queste norme di attuazione, determini un orientamento della Regione che non può non essere apprezzato dal funzionario dello Stato, tranne che non sia un agente provocatore, cioè uno di quelli che, attraverso una questione di dettaglio, voglia infondere nei colleghi la sensazione che, quando costoro passano alla Regione, sprofondano in un abisso. Penso che il congegno di queste norme di attuazione, da suggerire alla Commissione paritetica, sia una parola chiara che la Regione intende dire a questi funzionari, per evitare che coloro che hanno intendimenti ostruzionistici siano messi in grado di influenzare l'animo dei colleghi. Ripeto ancora una volta che il requisito principale di chi è chiamato a legiferare su materie così delicate dal punto di vista politico è il coraggio, che consiste anche nel sapere affrontare la impopolarità.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Chiede di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Crede di dovere richiamare l'attenzione dell'Assemblea su una questione pregiudiziale alla sospensiva. Ieri l'onorevole Ramirez reiterava una richiesta di sospensiva, già avanzata in precedenza per gli stessi motivi oggi adottati dall'onorevole Montalbano. L'Assemblea ha già votato, respingendo tale richiesta. Non debbo ricordare che la proposta dello onorevole Ramirez era proprio basata sul fatto che si dovessero attendere i risultati della Commissione paritetica; il che equivale, presso a poco, alla stessa motivazione dell'onorevole Montalbano. Il Governo non può che condividere le osservazioni acutamente fatte dal Presidente della Commissione.

PRESIDENTE. Non è perfettamente identica perchè c'erano anche altri motivi.

Metto ai voti la richiesta di sospensiva.

(Non è approvata)

Si prosegue, allora, nell'esame degli articoli.

CAPITOLO II.

Norme di attuazione e transitorie.

Art. 20.

« Il personale di ruolo dello Stato, che, a seguito degli accordi intervenuti fra lo Stato e la Regione, passa alle dipendenze della Regione stessa, è inquadrato nel ruolo della corrispondente Amministrazione, nel medesimo gruppo e grado e con la medesima anzianità del ruolo di provenienza.

I posti che, dopo l'inquadramento di cui al comma precedente, rimangono vacanti, sono coperti mediante promozioni effettuate secondo le norme vigenti per gli impiegati dello Stato.

Dopo effettuate le promozioni di cui al comma precedente, i posti eventualmente rimasti vacanti nei gradi non iniziali, sono coperti mediante promozioni del personale di grado immediatamente inferiore, aventi una anzianità di servizio nel grado non inferiore alla metà di quella richiesta. »

Gli onorevoli Barbera Gioacchino, Bianco, Seminara e Di Martino hanno presentato i seguenti emendamenti:

sostituire all'articolo 20 il seguente:

Art. 20.

(*Inquadramento del personale statale di ruolo in servizio presso gli uffici della Regione*)

« Il personale di ruolo dello Stato, in servizio alla data della presente legge presso gli uffici centrali, regionali, provinciali, o comunque periferici dell'Amministrazione regionale, può essere inquadrato nel corrispondente ruolo dell'Amministrazione regionale nel medesimo gruppo e grado e con la stessa anzianità del ruolo di provenienza.

Il personale di ruolo dello Stato appartenente ai ruoli periferici, che presti servizio alla data della presente legge presso amministrazioni centrali della Regione, può essere inquadrato nei ruoli centrali della stessa, nel medesimo gruppo e grado e con la stessa anzianità del ruolo di provenienza. »

aggiungere, dopo l'articolo 20, i seguenti altri articoli:

Art. 20 bis.

(Personale di ruolo dell'Amministrazione dello Stato le cui competenze ed uffici non passano alla Regione)

«Il personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato le cui competenze ed uffici non passano alla Regione, in servizio alla data della presente legge, può essere inquadrato nei ruoli dell'Amministrazione regionale ove si trovi a prestare effettivo servizio, nel medesimo gruppo e grado e con la stessa anzianità del ruolo di provenienza.

Nella prima applicazione della presente legge il personale indicato nel comma precedente non può essere preso in esame ai fini delle promozioni al grado superiore, se non contemporaneamente al pari grado proveniente dal personale di cui al precedente articolo, sempre quando quest'ultimo abbia almeno uguale anzianità di servizio presso uffici della Regione siciliana. »

Art. 20 ter.

(Passaggio di gruppo)

«Può essere inquadrato altresì ai gradi iniziali dei ruoli di gruppo superiore il personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato appartenente al gruppo immediatamente inferiore, purchè in possesso del titolo di studio richiesto dai regolamenti delle rispettive amministrazioni, e che per le funzioni esercitate da almeno un anno presso uffici centrali della Regione sia ritenuto idoneo per il gruppo cui aspira. »

Art. 20 quater.

(Segretari provinciali e comunali)

«Il personale appartenente ai ruoli dei segretari comunali e provinciali, in servizio alla data della presente legge presso gli uffici centrali della Regione, può essere inquadrato nei ruoli centrali dell'Amministrazione stessa presso cui ha prestato servizio nel medesimo gruppo e grado e con la stessa anzianità del ruolo di provenienza.

In ogni caso, nei riguardi del predetto personale saranno applicate le disposizioni di cui all'ultimo comma del precedente articolo 20.

Il personale di cui ai precedenti comma, di grado inferiore al IV del proprio ruolo, può essere inquadrato al grado iniziale del grup-

po superiore, qualora sia in possesso del titolo di studio e per le funzioni esercitate da almeno un anno presso uffici centrali della Amministrazione regionale sia ritenuto idoneo al gruppo cui aspira.

Al personale inquadrato per effetto del precedente comma si applicheranno le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato, per quanto concerne la valutazione del servizio prestato nel gruppo inferiore. »

Art. 20 quinquies.

(Personale a contratto tipo del Ministero dell'Africa italiana e dipendenti degli enti locali)

«Può essere inoltre inquadrato nei ruoli centrali dell'Amministrazione regionale, ove presti effettivo servizio, il personale a contratto tipo del Ministero dell'Africa italiana, nonchè quello di ruolo degli enti locali in possesso del titolo di studio richiesto e che alla data della presente legge si trovi in servizio presso gli uffici centrali della Regione. L'inquadramento avverrà nei gruppi e gradi corrispondenti della propria Amministrazione e con anzianità di grado decorrente dalla data di inquadramento.

Per il personale di 3^a categoria del Ministero dell'Africa italiana si può prescindere dal titolo di studio. »

Art. 20 sexies.

(Personale di istituti pubblici o enti dipendenti o comunque vigilati dall'Amministrazione statale o regionale)

«Può essere del pari inquadrato al grado iniziale nel gruppo corrispondente al titolo posseduto, nei ruoli dell'Amministrazione centrale e regionale presso cui presta servizio, il personale in pianta stabile di istituti pubblici o enti dipendenti o comunque vigilati dall'Amministrazione regionale o da quella statale che alla data della presente legge presta servizio presso uffici centrali della Regione da almeno un anno. »

Sono stati presentati, poi, questi altri emendamenti:

— dalla Commissione legislativa:
sostituire al primo comma dell'articolo 20 i seguenti: «I posti di ruolo delle amministrazioni regionali vengono coperti col personale di ruolo dello Stato, che, all'atto del-

la pubblicazione della presente legge, presta servizio presso gli uffici che, in base allo Statuto della Regione ed agli accordi fra il Governo centrale e quello regionale, appartengono all'ordinamento regionale.

Detto personale è inquadrato nel ruolo della corrispondente amministrazione regionale nel medesimo gruppo e grado e con la medesima anzianità del ruolo di provenienza. »

— dall'onorevole Majorana:

aggiungere al secondo comma dell'articolo 20 dopo le parole: « Le norme vigenti per gli impiegati » *le altre:* « della Regione e in mancanza di esse »;

aggiungere, alla fine del terzo comma, le parole: « per gli impiegati dello Stato ».

Non essendo presente l'onorevole Majorana, i suoi emendamenti sono decaduti.

Pongo in discussione l'emendamento sostitutivo del primo comma, presentato dalla Commissione.

CACOPARDO, *Presidente della Commissione e relatore.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CACOPARDO, *Presidente della Commissione e relatore.* Chiarisco che l'emendamento proposto dalla Commissione è stato concordato con il Governo.

PRESIDENTE. Non avendo alcun altro chiesto la parola, pongo ai voti l'emendamento sostitutivo del primo comma, presentato dalla Commissione.

(E' approvato)

L'emendamento sostitutivo dell'articolo 20 e gli articoli aggiuntivi 20-bis, 20-ter, 20 quater, 20 quinquies e 20 sexies, degli onorevoli Barbera Gioacchino, Bianco, Seminara e Di Martino sono in contrasto con l'emendamento testè approvato. Chiedo ai presentatori se insistono.

SEMINARA. Anche a nome degli altri firmatari dichiaro di ritirare l'emendamento sostitutivo e gli articoli aggiuntivi.

PRESIDENTE. Al secondo comma, divenuto terzo comma in seguito all'emendamento testè approvato, propongo la seguente modifica formale:

sostituire alle parole: « di cui al comma precedente » *le altre:* « di cui al comma precedenti ».

Metto ai voti l'articolo 20, nel testo risultante dall'emendamento testè approvato e dalla modifica formale da me suggerita.

(E' approvato)

Art. 21.

« Le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente non si applicano al personale che abbia già conseguito una promozione ai sensi del secondo comma dello stesso articolo, o che nell'Amministrazione dello Stato, dalla quale proviene, abbia beneficiato, nell'ultimo grado ricoperto all'atto del passaggio dallo Stato alla Regione, di simile agevolazione. »

Comunico che gli onorevoli Bianco, Di Martino, Barbera Gioacchino e Seminara hanno presentato il seguente emendamento:

sostituire all'articolo 21 il seguente:

Art. 21.

(*Riduzione del minimo di anzianità per le promozioni al grado superiore*)

« Nei primi tre anni dalla data della prima applicazione della presente legge i periodi di anzianità normalmente richiesti per l'avanzamento sono ridotti di un anno e mezzo.

Nella prima applicazione della presente legge il personale della Regione non potrà essere preso in esame ai fini della promozione al grado superiore se non abbia prestato almeno un anno di effettivo servizio nell'Amministrazione regionale.

Della riduzione di anzianità di cui al precedente comma non si potrà fruire per conseguire più di una promozione. »

SEMINARA. Ritiro l'emendamento anche a nome degli altri firmatari.

PRESIDENTE. Essendo stato aggiunto un comma all'articolo 20, propongo la seguente modifica:

sostituire alle parole: « ai sensi del secondo comma » *le altre:* « ai sensi del terzo comma ».

Metto ai voti l'articolo 21 con la modifica formale da me suggerita.

(E' approvato)

Art. 22.

« Il personale non di ruolo, in servizio al 31 dicembre 1949 negli uffici dell'Amministrazione regionale, e inquadrato in un ruolo transitorio, ai sensi delle disposizioni vigenti per il personale non di ruolo dello Stato e con le modalità dalle stesse previste.

In detto ruolo transitorio è compreso il personale che, alla data della pubblicazione della presente legge, abbia compiuto due anni di servizio effettivo o che compia detto periodo successivamente a tale data.

L'inquadramento è effettuato con decreto dell'Assessore competente ».

Comunico che all'articolo 22 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dall'onorevole Marotta:

sostituire all'articolo 22 il seguente:

Art. 22.

« Il personale non di ruolo, in servizio al 31 dicembre 1949 negli Uffici dell'Amministrazione regionale, è inquadrato in un ruolo transitorio ai sensi delle disposizioni vigenti per il personale non di ruolo dello Stato e con le modalità dalle stesse previste.

In detto ruolo transitorio è compreso il personale che, alla data della pubblicazione della presente legge, abbia compiuto due anni di servizio effettivo o che compia detto periodo successivamente a tale data.

Il periodo minimo previsto dal secondo comma del presente articolo è ridotto a mesi sei per i mutilati ed invalidi di guerra e ad un anno per i reduci ed assimilati.

L'inquadramento è effettuato con decreto dell'Assessore competente. »

— dagli onorevoli Bianco, Di Martino, Seminara e Barbera Gioacchino:

sostituire all'articolo 22 il seguente:

Art. 22.

(Ruoli transitori)

« Il personale non di ruolo statale e regionale, in servizio a qualsiasi titolo alla data della presente legge negli uffici dipendenti dall'Amministrazione regionale, è inquadrato in ruoli transitori centrali e periferici distinti per ciascuna amministrazione a seconda degli uffici dove presti effettivo servizio, ai sen-

si delle vigenti disposizioni statali e con le modalità e condizioni tutte dalle stesse previste, prescindendo, tuttavia, dal limite di età.

In detti ruoli transitori è compreso il personale che, alla data di pubblicazione della presente legge, abbia compiuto due anni di servizio effettivo o che compia tale periodo successivamente a tale data. »

aggiungere, dopo l'articolo 22, il seguente:

Art. 22 bis.

(Inquadramento)

« L'inquadramento del personale di cui all'articolo 22 e seguenti è effettuato con decreto dell'Assessore competente. »

— dall'onorevole Adamo Domenico:
sostituire all'articolo 22 il seguente:

Art. 22.

« Il personale non di ruolo, in servizio al 31 dicembre 1949 negli uffici dell'Amministrazione regionale, è inquadrato in un ruolo transitorio, ai sensi delle disposizioni vigenti per il personale non di ruolo dello Stato e con le modalità dalle stesse previste.

In detto ruolo transitorio è compreso il personale, che, alla data della pubblicazione della presente legge, abbia compiuto due anni di servizio effettivo o che compia detto periodo successivamente a tale data.

Il limite di anzianità di cui al comma precedente è ridotto ad anni uno per i reduci, combattenti ed assimilati ed a mesi sei per gli invalidi di guerra.

L'inquadramento è effettuato con decreto dell'Assessore competente ».

— dall'onorevole Majorana

aggiungere, nel primo comma dopo le parole: « disposizioni vigenti per il personale non di ruolo » le altre: della Regione o in mancanza ».

Gli emendamenti Marotta e Majorana sono decaduti per assenza dei proponenti.

Onorevole Seminara, insiste sugli emendamenti Bianco ed altri da lei pure sottoscritti?

SEMINARA. Dichiaro, anche a nome degli altri firmatari, di ritirarli.

PRESIDENTE. Metto in discussione l'emendamento Adamo Domenico.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Adamo Domenico per illustrarlo.

ADAMO DOMENICO. Il mio emendamento ha un solo scopo: dare un riconoscimento ai reduci ed ai combattenti; riconoscimento, peraltro, che ha avuto luogo anche in campo nazionale. Infatti, la legge nazionale sui ruoli transitori stabilisce che per entrare nei ruoli transitori sono necessari sei anni di servizio per i civili e due anni per i reduci, i quali non possono essere posti sullo stesso piano per quel riconoscimento che a questa categoria bisogna dare. Chi vi parla è un reduce, che ha perduto otto anni della sua carriera per servire la Patria. Per questa considerazione, prego l'Assemblea di volere approvare l'emendamento.

PRESIDENTE. In sostanza, l'emendamento è aggiuntivo più che sostitutivo.

CACOPARDO, *Presidente della Commissione e relatore*. Abbiamo la massima comprensione per il sacrificio.

SAPIENZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAPIENZA. Signor Presidente, non ho avuto il tempo di presentare un emendamento circa un punto che mi preoccupa e sul quale vorrei richiamare l'attenzione della Commissione perchè mi dia un chiarimento. Fra il personale non di ruolo, vale a dire avventizio, che da due anni presta servizio presso l'Amministrazione regionale, ci sono impiegati — anche laureati — che non hanno avuto il bene, la fortuna, di essere assunti con regolare decreto dalla parte dell'Assessore, ma prestano effettivo servizio con un titolo *sui generis* di giornaliero, di cottimista, etc.. Ora, se noi inquadrassimo e riconoscessimo, nella forma che verrà adottata dall'Assemblea, il servizio per quegli avventizi che sono stati assunti con decreto dell'Assessore, escludendo i cottimisti, giornalieri, etc., commetteremmo — io credo — una grave sperequazione nei riguardi di questi ultimi. Io vorrei che la Commissione, che ha approfondito anche questo punto, mi desse un chiarimento per togliermi da questa legittima preoccupazione.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Signor Presidente, in effetti l'osservazione del-

l'onorevole Sapienza è esattissima e, per la verità, stavo formulando un emendamento a questo articolo, proprio per venire incontro all'esigenza da lui segnalata. L'emendamento consisterebbe nell'aggiungere al secondo comma, dopo le parole: « il personale », le altre: « anche proveniente da istituti pubblici ovvero da enti dipendenti vigilati o controllati dall'Amministrazione regionale o statale, che, alla data della pubblicazione della presente legge, abbia » (e qui aggiungo un'altra parola) « comunque compiuto due anni di servizio.... etc. ».

CACOPARDO, *Presidente della Commissione e relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CACOPARDO, *Presidente della Commissione e relatore*. Nel formulare questo articolo la Commissione ha usato la dizione « il personale non di ruolo », con la quale ha inteso riferirsi al personale che ha prestato di fatto servizio per un periodo consecutivo di due anni. Sappiamo che per difficoltà di ordine formale — registrazione alla Corte dei conti, etc. — prima di arrivare al decreto di assunzione è passato del tempo. Tuttavia, per l'eventualità che l'espressione usata dalla Commissione possa identificare il personale non di ruolo con i cosiddetti avventizi e per evitare equivoci, nel caso in cui per i funzionari che, di fatto, hanno prestato servizio alle dipendenze della Regione sia mancato all'inizio un regolare decreto di assunzione, la Commissione è favorevole al chiarimento proposto, che interpreta il pensiero della Commissione stessa.

STABILE. Sull'aggiunta siamo d'accordo.

GERMANA'. E' computato il servizio prestato nelle altre amministrazioni?

STABILE. La Commissione aveva già pensato anche a questo.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Vorrei anche sottoporre all'Assemblea un'altra considerazione di giustizia. Vi è del personale alle dipendenze dell'Amministrazione regionale che proviene dall'Alto Commissariato per la Sicilia. Questo personale fu allora

assunto presso l'Alto Commissariato per la Sicilia in virtù di una apposita autorizzazione contenuta nel decreto istitutivo dell'Ente medesimo. Ora ritengo che a questo personale, nel momento in cui lo inquadrriamo nell'Amministrazione regionale in un ruolo transitorio, noi dobbiamo riconoscere, ai fini dell'anzianità di servizio, anche il periodo di lavoro prestato presso l'Alto Commissariato. Questa norma non è particolarmente prevista da nessun articolo del testo in esame e potrebbe, se la Commissione è d'accordo, essere aggiunta a questo articolo. Non vedrei la ragione di non prendere in considerazione il servizio prestato presso l'Alto Commissario per la Sicilia.

ADAMO DOMENICO. Esatto.

CASTORINA. La Commissione non ha niente in contrario.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Il servizio prestato presso l'Alto commissario per la Sicilia in qualità di avventizio dello Stato — perchè, allora, erano avventizi dello Stato quelli che prestavano servizio presso l'Alto Commissariato per la Sicilia — forse potrebbe dar luogo anche al diritto di essere inquadrati nei ruoli transitori dello Stato semprechè, allora, fossero stati compiuti gli anni necessari. Ma questa è una questione diversa che interessa in modo particolare il personale. A noi corre l'obbligo di riconoscere il servizio prestato presso l'Alto Commissariato, come servizio prestato presso la Regione. Pertanto, vorrei che l'articolo 22 risultasse in conseguenza modificato.

CACOPARDO, *Presidente della Commissione e relatore*. La Commissione è d'accordo. Ma oltre questo limite no.

PRESIDENTE. E' meglio allora formulare un nuovo testo dell'articolo.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Chiarisco: il personale avventizio proveniente dall'Alto Commissariato potrebbe sostenere nei confronti dello Stato che il servizio prestato presso l'Alto Commissariato per la Sicilia dà diritto, se ed in quanto previsto dalla legge, con le relative agevolazioni per i combattenti, all'inquadramento nei ruoli transitori dello Stato. Ma tale questione non ci riguarda. C'è poi un'altra questione: noi inquadrriamo questo personale in un ruolo transitorio no-

stro; ma ai fini dell'anzianità di servizio non possiamo trascurare il servizio prestato precedentemente.

CACOPARDO, *Presidente della Commissione e relatore*. Cioè a dire noi rispettiamo, ove vi siano, quei diritti che appartengono alla condizione di avventizio dello Stato. Sono perfettamente d'accordo.

PRESIDENTE. Vorrei che l'Assemblea riflettesse bene sulla proposta. Non ci sarebbe alcun limite? Fin tanto che si tratta di coloro che prestavano servizio effettivo al 31 dicembre 1949, allora sappiamo quanti sono. Ma, se dovessimo immettere nel ruolo transitorio tutti quelli che provengono da altri enti, rischieremmo di creare un organico pleutorico.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Signor Presidente, l'articolo 22 stabilisce allo inizio: « Il personale non di ruolo in servizio al 31 dicembre 1949 », il che pone una limitazione per tutto l'articolo. Se non è chiaro, lo chiariremo meglio.

PRESIDENTE. Non vorrei che provenissero da altri istituti al momento dell'inquadramento.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Non è questo il nostro concetto. Il nostro criterio ritengo che sia abbastanza chiaro. Possiamo aggiungere alle parole « in servizio alla data del 31 dicembre 1949 » le altre « anche se proveniente..... » per evitare qualsiasi equivoco.

VERDUCCI PAOLA. Meglio aggiungere.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Faccio quindi quest'ultima proposta.

PRESIDENTE. Per il primo comma dell'articolo in esame non ci sono osservazioni; inoltre esso è identico al primo comma dell'emendamento Adamo.

Pertanto lo pongo ai voti.

(E' approvato)

Comunico che l'Assessore alle finanze ha presentato il seguente emendamento:

— *sostituire al secondo comma dell'articolo 22, i seguenti*: « In detto ruolo transitorio è compreso il personale, sempre che in servizio alla data del 31 dicembre 1949, anche se proveniente da istituti pubblici ovvero da

enti dipendenti, vigilati o controllati dalla Amministrazione regionale o da quella statale, che alla data di pubblicazione della presente legge abbia comunque compiuto due anni di servizio effettivo o che compia detto periodo successivamente a tale data.

Per il personale proveniente dall'Alto Commissariato per la Sicilia che si trovi nelle condizioni di cui al comma precedenti sarà computato ai fini dell'anzianità il servizio prestato presso il Commissariato predetto ».

CACOPARDO, *Presidente della Commissione e relatore*. Al primo comma dell'emendamento bisogna stabilire non la data del 31 dicembre 1949, ma la data della pubblicazione della legge.

Dobbiamo esaminare la *ratio* di tutto l'articolo.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Se cambiamo la data, cambiamo tutto.

CACOPARDO, *Presidente della Commissione e relatore*. Il testo originario stabiliva una data fissa, in rapporto alle leggi relative agli organici provvisori che scadevano entro il 31 dicembre 1949.

PRESIDENTE. Ma l'Assemblea ha già approvato il primo comma.

CACOPARDO, *Presidente della Commissione e relatore*. Il primo comma già approvato stabilisce che entrano senz'altro nel ruolo transitorio gli impiegati assunti sino al 31 dicembre 1949, mentre gli altri matureranno tale diritto a misura che compiranno il biennio. Quindi il limite in cui si determina il periodo biennale è rappresentato dalla data di assunzione rispetto al biennio di servizio, sempre che l'assunzione stessa avvenga prima della pubblicazione della legge. Pertanto il limite è costituito dalla data della pubblicazione della legge.

PRESIDENTE. Ma ciò non è conciliabile col 1° comma. L'Assemblea, comunque, può fare quello che crede.

CACOPARDO, *Presidente della Commissione e relatore*. Il primo comma che si è votato separatamente si può modificare in sede di coordinamento per evitare discordanze con i rimanenti comma.

BORSELLINO CASTELLANA, *Assessore all'industria ed al commercio*. Si modifichi allora anche il primo comma.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Stiamo elaborando una norma di carattere transitorio: dobbiamo fare in modo di salvare la situazione esistente fino ad oggi, ma dobbiamo bloccarla per l'avvenire. Quindi possiamo stabilire la data di oggi, ma non la data di domani.

CACOPARDO, *Presidente della Commissione e relatore*. Alla data della pubblicazione della legge.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Ma la legge non sarà pubblicata nè domani nè dopodomani. Quindi potremmo dire alla data di oggi.

CACOPARDO, *Presidente della Commissione e relatore*. Stabiliamo alla data di oggi.

ROMANO GIUSEPPE, *Assessore alla pubblica istruzione*. Possiamo stabilire la data del 15 giugno.

PRESIDENTE. Pensateci bene nell'interesse della Regione. Il Governo aveva stabilito la data del 31 dicembre 1949: questa data deve avere un significato. Essa si riferisce agli impiegati in servizio presso lo Stato o presso la Regione?

CACOPARDO, *Presidente della Commissione e relatore*. Presso la Regione.

ROMANO GIUSEPPE, *Assessore alla pubblica istruzione*. Ma i due anni non devono decorrere dal 31 dicembre 1949?

CASTORINA. Ma, se decorrono da prima, entrano nel ruolo prima di due anni.

CACOPARDO, *Presidente della Commissione e relatore*. La Commissione ha chiarito che la data del 31 dicembre 1949 si riferisce alla legge sugli organici provvisori che poi, però, si sono rinnovati. Quindi si è detto che, se dovessimo ammettere nel ruolo transitorio soltanto quelli che erano in servizio a quella data, creeremmo situazioni giuridiche diverse: una, comprendente il personale degli assessorati che si sono costituiti in origine, e l'altra i funzionari alle dipendenze degli assessorati costituitisi successivamente; funzionari, i quali resterebbero esclusi dal ruolo transitorio. Ora non è concepibile ammettere due stati giuridici diversi. Questo è il concetto.

ROMANO GIUSEPPE, *Assessore alla pubblica istruzione*. L'ultimo Assessorato fu costituito prima del 31 dicembre 1949.

CACOPARDO, *Presidente della Commissione e relatore*. Ma le assunzioni quando furono fatte? Poichè si provvede ad una situazione attuale, dobbiamo stabilire la data di oggi.

PRESIDENTE. Questo si può stabilire al secondo comma. Il primo comma è stato già votato.

CACOPARDO, *Presidente della Commissione e relatore*. Il primo comma è stato votato; io ho chiarito che il secondo comma si riferisce alla posizione giuridica in cui si trovano i funzionari che sono stati assunti successivamente al 31 dicembre 1949. Non mi pare che questo comma sia in contrasto con il precedente.

PRESIDENTE. Alle incongruenze si provvede in sede di coordinamento; ma, in ispecie, noi non possiamo rimediare con il coordinamento perchè abbiamo previsto l'incongruenza.

CACOPARDO, *Presidente della Commissione e relatore*. Ma non c'è contraddizione. Il blocco delle assunzioni c'è ed è costituito dalla legge.

ROMANO GIUSEPPE, *Assessore alla pubblica istruzione*. Lasciamo l'articolo com'è.

PRESIDENTE. Comunico che l'Assessore alle finanze ha concordato con il Presidente della Commissione il seguente nuovo testo dell'emendamento sostitutivo del secondo comma dell'articolo 22:

« In detto ruolo transitorio è compreso il personale, sempre che in servizio alla data del 1° giugno 1950, anche se proveniente da Istituti pubblici ovvero da enti dipendenti, vigilati o controllati dall'Amministrazione regionale o da quella statale, che, alla data anzidetta, abbia comunque compiuto due anni di servizio effettivo o che compia detto periodo successivamente a tale data.

Per il personale proveniente dall'Alto Commissariato per la Sicilia che si trovi nelle condizioni di cui al comma precedenti sarà computato, ai fini dell'anzianità, il servizio prestato presso il Commissariato predetto ».

BOSCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO. Convengo che gli impiegati ammessi nel ruolo transitorio debbano essere in servizio al primo giugno, anche se compiono i due anni di servizio posteriormente a tale data; ma bisogna stabilire che il biennio si deve compiere, al massimo, dal primo giugno 1950 al trenta maggio 1952, altrimenti il ruolo transitorio non si esaurirà mai.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Ma l'emendamento parla di personale in servizio al primo giugno 1950, il quale abbia, a questa data, compiuto due anni di servizio o li compia successivamente.

Come massimo, pertanto, si può arrivare al primo giugno 1952.

SAPIENZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAPIENZA. Risulti chiaramente dal resoconto stenografico che l'esigenza da me espressa è accettata dalla Commissione e dal Governo, e cioè il servizio di due anni continuativi, a qualsiasi titolo prestato, è titolo utile per l'acquisizione del diritto.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. La disposizione dice: « comunque prestato ».

SAPIENZA. Io trovo che « comunque » sia un termine un pò debole; piuttosto direi « a qualsiasi titolo ».

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Accetto.

PRESIDENTE. Non credo che sia opportuna la dizione « a qualsiasi titolo », in quanto il Governo ha precisato che il termine « comunque » ha proprio questo significato.

Allora metto ai voti il nuovo testo dell'emendamento sostitutivo del secondo comma, concordato fra il Governo e la Commissione.

(E' approvato)

Rimane da approvare l'ultimo comma dell'articolo 22. Lo pongo ai voti.

(E' approvato)

Il primo, il secondo e il quarto comma dell'emendamento Adamo Domenico risultano così assorbiti.

Il terzo comma, riguardante i reduci, è opportuno che formi oggetto di un articolo a parte.

Metto, quindi, ai voti l'articolo 22 nel suo complesso, con la modifica di cui all'emendamento testè approvato.

(E' approvato)

Metto in discussione il terzo comma dello emendamento Adamo Domenico come articolo 22 bis:

Art. 22 bis.

« Il limite di anzianità di cui al comma precedente è ridotto ad anni uno per i reduci, combattenti ed assimilati ed a mesi sei per gli invalidi di guerra. »

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Signor Presidente, l'onorevole Adamo ha presentato il suo emendamento nell'intento di uniformare alla legislazione dello Stato la nostra legge per la parte che riguarda l'acquisizione del diritto all'ingresso nei ruoli transitori dei reduci e dei combattenti. Ora, poichè noi abbiamo ridotto da quattro a due anni, cioè della metà, il termine previsto dalla legge dello Stato per gli avventizi non reduci, analogamente dobbiamo stabilire che per i reduci e i combattenti è sufficiente un anno di servizio per entrare nel ruolo transitorio regionale, cioè la metà del periodo stabilito, per queste categorie, dallo Stato.

ROMANO GIUSEPPE, *Assessore alla pubblica istruzione*. Praticamente entrano tutti perchè hanno prestato più di un anno di servizio.

PRESIDENTE. L'onorevole Assessore alle finanze propone, d'accordo con l'onorevole Adamo Domenico, il seguente nuovo testo dell'articolo 22 bis:

« Il limite di anzianità di cui al secondo comma dell'articolo precedente è ridotto ad un anno per i reduci, combattenti ed assimilati e per gli invalidi di guerra. »

(E' approvato)

L'articolo 22 bis, testè approvato, diviene articolo 23.

Passiamo all'articolo 23, che diviene articolo 24.

Art. 23.

« I posti del grado iniziale di ciascun gruppo delle amministrazioni della Regione, rimasti vacanti dopo l'inquadramento e le promozioni di cui agli articoli precedenti, sono coperti con personale non di ruolo in servizio negli uffici della Regione nei limiti e con le modalità previste dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262. »

Comunico che gli onorevoli Bianco, Di Martino, Seminara, e Barbera Gioacchino, hanno presentato i seguenti emendamenti:

sostituire all'articolo 23 il seguente:

Art. 23.

(Concorsi per titoli)

« I posti che risulteranno disponibili nella prima applicazione della presente legge, nei gradi iniziali dei gruppi A, B e C, dopo l'inquadramento del personale di cui agli articoli precedenti, saranno conferiti mediante concorsi per titoli da effettuare con l'osservanza delle disposizioni vigenti e di quelle che saranno all'uopo emanate, prescindendo dal limite di età. Tali concorsi sono riservati al personale di cui all'articolo 22 nonchè al personale non di ruolo dello Stato e a quello a contratto tipo dell'Africa Italiana in servizio alla data della presente legge, presso gli uffici centrali della Regione, da almeno un anno. Il personale avventizio che può prendere parte ai suddetti concorsi per titoli ai posti dei ruoli centrali di ciascuna delle amministrazioni regionali deve provenire esclusivamente dai ruoli transitori centrali dell'Amministrazione interessata. »

Nella determinazione del numero dei posti di grado iniziale da porre a concorso ai fini del primo comma del presente articolo, si terrà conto anche delle vacanze esistenti nei gradi superiori.

Conseguentemente i vincitori del concorso in eccedenza rispetto ai posti disponibili nel grado iniziale saranno considerati in soprannumero. »

aggiungere, dopo l'articolo 23, i seguenti:

Art. 23 bis.

(Inquadramento del personale subalterno)

« Le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano anche al personale subalterno. »

Art. 23 ter.

(Riesame posizione di carriera)

All'atto dell'inquadramento, il personale di ruolo dello Stato può richiedere il riesame della propria posizione di carriera al fine di conseguire eventuali avanzamenti che abbia avuto negati nell'amministrazione di provenienza, in dipendenza della posizione di comando presso la Regione. Sulla richiesta provvede il Presidente della Regione, sentita la Giunta del governo. »

Art. 23 quater.

(Emolumenti)

« Il personale dello Stato, inquadrato nei ruoli regionali, conserva integralmente gli emolumenti a qualsiasi titolo percepiti all'atto dell'inquadramento e sempre che trattamento più favorevole non venga a favore dello stesso disposto per effetto dell'articolo 14 lettera g) dello Statuto della Regione siciliana ».

ADAMO DOMENICO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADAMO DOMENICO. Aderisco al primo comma dell'emendamento Bianco ed altri sostitutivo dell'articolo 23.

Signor Presidente, l'articolo 23, ora 24, del testo della Commissione verrebbe ad inquadrare il personale non di ruolo fino alla copertura dei posti vacanti.

PRESIDENTE. Sempre nei gradi iniziali.

ADAMO DOMENICO. Però, nella nostra Amministrazione ci sono funzionari ed impiegati che provengono dai ruoli dello Stato, i quali hanno la possibilità, essendo in possesso del titolo di studio necessario, di essere inquadrati nei gruppi superiori. Questo è un personale che è stato alle dipendenze dello Stato, ha diversi anni di carriera e conosce molto bene il servizio; pertanto, verrebbe a trovarsi in una posizione di inferiorità nei confronti di coloro che, essendo avventizi, non hanno superato un concorso e sono entrati per il rotto della cuffia attraverso il ruolo transitorio. Con l'emendamento, pertanto, si verrebbe a stabilire che il personale di ruolo che ha il titolo di studio sufficiente può concorrere al grado superiore attra-

verso un concorso per titoli in modo da essere posto nelle stesse condizioni di parità del personale avventizio.

CACOPARDO, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CACOPARDO, *Presidente della Commissione e relatore*. La Commissione è contraria a questo emendamento. Signor Presidente, potremmo continuare i lavori domani.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, la richiesta dell'onorevole Cacopardo è accolta.

Sui lavori dell'Assemblea.

ALESSI. Chiedo la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSI. La quinta Commissione ha concluso, approvandole all'unanimità, l'esame di due proposte di legge: « Autorizzazione all'E.S. C.A.L. di fruire delle agevolazioni accordate dallo Stato e previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 8 maggio 1947, numero 399, e 22 dicembre 1947, numero 1600 » e « Autorizzazione all'Ente siciliano per le case ai lavoratori », da me presentate. Esse constano di un articolo ciascuna ed hanno grande importanza perchè provvedono ad alcune formalità senza le quali l'Ente case lavoratori sarebbe ostacolato nello sviluppo del suo programma e nella attuazione del piano sperimentale. Vorrei che le due proposte di legge fossero poste all'ordine del giorno di domani e che la Commissione fosse autorizzata a riferire oralmente.

PRESIDENTE. Metto ai voti la richiesta dell'onorevole Alessi.

(E' approvata)

La seduta è rinviata a domani, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

1. — Comunicazioni.
2. — Svolgimento di interrogazioni.
3. — Discussione dei seguenti disegni di legge:

a) « Esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1950-51 » (419);

b) « Stato giuridico ed ordinamento gerarchico degli impiegati regionali » (74) *(Seguito)*;

c) « Autorizzazione all'E.S.C.A.L. di fruire delle agevolazioni accordate dallo Stato e previste dai DD. LL. del C.P. S. 8 maggio 1947, n. 399 e 22 dicembre 1947, n. 1600 » (413);

d) « Autorizzazione all'E.S.C.A.L. » (376);

e) « Ordinamento della scuola professionale » (325) (*Seguito*);

f) « Assegno mensile ai vecchi lavoratori » (235);

g) « Provvedimenti a favore della società scientifica Circolo matematico di Palermo » (365);

h) « Istituzione ed ordinamento delle scuole per i figli dei contadini » (50-bis);

i) « Istituzione del Centro regionale per la meccanizzazione dell'agricoltura siciliana » (243);

l) « Istituzione del libretto di lavoro in agricoltura » (157);

m) « Applicazione con modifiche nel territorio della Regione siciliana del D. L. 7 maggio 1948, n. 1235, riguardante l'ordinamento dei consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari ed allegati statuti » (329);

n) « Istituzione in Sicilia dell'Istituto regionale della vite e del vino » (236);

o) « Incremento olivicolo nell'ambito regionale » (369);

p) « Cambiamento di denominazione del Comune di S. Venerina (Catania) in Santa Venerina Bongiardo » (371);

q) « Orario estivo del servizio sportelli bancari » (391).

4. — Nomina di un deputato Questore.

La seduta è tolta alle ore 20,25.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Dott. Giovanni Morello

Arti Grafiche A. RENNA - Palermo